

Nuovi obblighi anticorruzione per le aziende oltre 50 dipendenti

21 Marzo 2023

Il [Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023](#) in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, **allarga in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing**, in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed alle pubbliche amministrazioni ed introduce le c.d. “**segnalazioni esterne**”.

La novità principale è rappresentata dall'inserimento fra i soggetti obbligati ad applicare la disciplina, **delle imprese private che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato**.

Nelle imprese **con meno di cinquanta dipendenti** viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica.

Le tutele del decreto legislativo si applicano a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Il nuovo decreto prevede, oltre alla ordinaria facoltà, in capo ai segnalanti, di rivolgere segnalazioni attraverso canali interni all'organizzazione, anche la possibilità di rivolgere all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, segnalazioni esterne. Si tratta di un canale di comunicazione indipendente e autonomo, ad ulteriore garanzia dell'efficacia della disciplina e di tutela del segnalante.

L'impresa sarà tenuta a definire *ex ante* la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative. Sarà altresì necessario affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato (tale ruolo potrà essere assunto dall'Organismo di Vigilanza in caso di aziende dotate di modelli organizzativi 231).

Fra le modalità di tutela del segnalante, è necessario implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, il tutto da coordinarsi con la normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (privacy).

In attuazione di tale normativa si dovranno fornire informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione. In aggiunta, il decreto prevede che, qualora l'organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito.

In forza del nuovo decreto, l'ANAC potrà applicare **sanzioni amministrative pecuniarie** da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza, oppure da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui ANAC accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, e inoltre sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Il decreto entrerà **in vigore il 15 luglio 2023** e si applicherà a tutti i datori di

lavori del settore pubblico e privato, **a prescindere dall'adozione del modello organizzativo 231.**

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media pari fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal **17 dicembre 2023.**